



Informa UILM



FERIE AGGIUNTIVE CCNL METALMECCANICO

SEZ.QUARTA- TITOLO 3° -ART.10

Art. 10. – Ferie.

I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane.

Salvo quanto previsto dalla successiva Norma transitoria n. 1, i lavoratori che maturano un'anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti hanno diritto ad un giorno in più rispetto alla misura di cui al comma precedente ed i lavoratori che maturano un'anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti hanno diritto ad una settimana in più, sempre rispetto alla misura di cui al comma precedente.

Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.

la norma va letta tenendo conto della norma transitoria n. 1, che prevede che:

“1) I lavoratori in forza al 31 dicembre 2007, a cui si applicava la Disciplina speciale, parte prima (cioè gli operai) iniziano a maturare a partire dal 1° gennaio 2008 l'anzianità di servizio necessaria per aver diritto al giorno aggiuntivo di ferie oltre i 10 anni e fino ai 18 anni ovvero la settimana di ferie aggiuntive oltre i 18 anni di servizio”

Questo perché il giorno aggiuntivo o la settimana aggiuntiva prima del ccnl del 2008 era prevista solo per gli impiegati.

RICAPITOLANDO ESEMPIO PRATICO

Operaio assunto nel 1996

- che al 01 Gennaio 2008 è operaio, l'anzianità per il giorno aggiuntivo (dopo 10 anni e fino a 18 anni) parte dal 01/01/2008 , dal 18° anno compiuto, A PARTIRE DAL 01 Gennaio 2008, ti spetta 1 settimana aggiuntiva di ferie.
- che al 01 Gennaio 2007 è diventato impiegato, l'anzianità per il giorno aggiuntivo (dopo 10 anni e fino a 18 anni) parte dal 01/01/2007 , dal 18° anno compiuto, A PARTIRE DAL 01 Gennaio 2007, ti spetta 1 settimana aggiuntiva di ferie.

Norma transitoria

NORME TRANSITORIE.

1) I lavoratori in forza al 31 dicembre 2007, a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte prima, iniziano a maturare a partire dal 1° gennaio 2008 l'anzianità di servizio necessaria per aver diritto al giorno aggiuntivo di ferie oltre i 10 anni e fino a 18 anni compiuti ovvero alla settimana di ferie aggiuntive oltre i 18 anni di servizio.

2) Ai lavoratori a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte prima, in forza alla data del 31 dicembre 2007, è riconosciuto, dal 1° gennaio 2008, un giorno aggiuntivo di ferie rispetto alle 4 settimane in presenza dei requisiti di dieci anni di anzianità aziendale e 55 anni di età.

NOTA A VERBALE.

Dalla normativa di cui al presente articolo non dovranno conseguire ai lavoratori né perdite né vantaggi, rispetto ad eventuali condizioni più favorevoli vigenti, salvi i vantaggi previsti dalla normativa suddetta.

LA UILM E' VICINO A TE !!